



COMUNE DI SIDERNO

Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Ordinanza N.
Data di registrazione

30
31/03/2026

OGGETTO: **INTERVENTI URGENTI DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA – DISPOSIZIONI E OBBLIGHI A CARICO DEI PRIVATI**
INTERVENTI URGENTI DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA – DISPOSIZIONI E OBBLIGHI A CARICO DEI PRIVATI

Premesso che:

- che la *Thaumetopoea pityocampa* (comunemente detta *processionaria*) è un lepidottero le cui larve sono munite di peli urticanti che possono provocare gravi reazioni allergiche, dermatiti, infiammazioni oculari e respiratorie a persone e animali;
- sono pervenute presso l'Amministrazione numerose segnalazioni che evidenziano uno stato di pericolo a causa della presenza di processionaria del pino su tutto il territorio comunale;
- all'interno del territorio comunale insistono numerose aree verdi, giardini, terreni spazi di proprietà privata e con presenza di alberi da pini;

Dato atto che:

- è indispensabile prevenire i rischi per la salute pubblica, specialmente in prossimità di aree frequentate da bambini, parchi, scuole e aree verdi private;
- è urgente intervenire per contenere l'infestazione, procedendo alla disinfestazione e contestualmente alla rimozione e alla distruzione dei nidi di processionaria;

Ritenuto necessario richiamare tutti i proprietari, amministratori di condominio, conduttori di aree verdi, orti, giardini o aree incolte private con presenza di alberi di pino, siti nel territorio comunale affinché provvedano ad eseguire le seguenti attività:

- ☐ **VERIFICA:** Ispezionare accuratamente le piante di pino (pino nero, pino silvestre, pino strobo, ecc.) presenti nelle proprie aree private per individuare la presenza di nidi di processionaria.
- ☐ **INTERVENTO:** Procedere immediatamente, in caso di infestazione, alla rimozione immediata dei nidi, mediante personale esperto o ditte specializzate, e alla loro successiva distruzione.

Richiamati:

- L'art. 50, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000 (TUEL) stabilisce che *"Il Sindaco esercita... le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"* e il comma 5 prevede che, *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante de/la comunità locale"*;
- L'art. 54, del D.Lgs. nr. 267/2000 (TUEL) in base al quale *"il Sindaco quale ufficiale di governo,*

adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire, ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge" ed il comma 5 prevede che, " In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante de/la comunità locale ";

ORDINA

Con effetto immediato, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, considerate le esigenze di tutela ambientale, di prevenzione e di salvaguardia dell'igiene pubblica, per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI E/O DETENTORI DI GIARDINI, ORTI E APPEZZAMENTI DI TERRENO CON PRESENZA DI ALBERI DI PINO, POSTI ALL' INTERNO DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI SIDERNO, A PROVVEDERE A PROPRIA CURA E SPESA E SOTTO LA PROPRIA DIRETTA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE AD ESEGUIRE GLI INTERVENTI VOLTI ALLA RIMOZIONE IMMEDIATA DEI NIDI DI PROCESSIONARIA E ALLA LORO SUCCESSIVA DISTRUZIONE MEDIANTE PERSONALE ESPERTO O DITTE SPECIALIZZATE.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

SI AVVERTE

Gli obbligati saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni se si dovessero verificare, per l'inosservanza della predetta ordinanza, a persone e/o animali.

SI DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso provvedimenti di competenza:

- *Al Comando di Polizia Municipale -Sede - incaricato di controllare ed accertare che la presente ordinanza venga eseguita;*
- *Al Responsabile Albo Pretorio - Sede;*
- *Al Dirigente Area 3 - Infrastrutture e servizi al territorio - Sede;*
- *All'ASP di Reggio Calabria - Igiene pubblica e Tutela Ambiente;*
- *Alla Prefettura di Reggio Calabria;*
- *Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Siderno;*
- *Alla Questura di Reggio Calabria.*

SI DISPONE INFINE

La massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 60 giorni, la pubblicazione sul sito internet della Città di Siderno e sugli organi di stampa.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Sindaco

FRAGOMENI MARIATERESA / Namirial
S.p.A./02046570426